

\*\*\*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**  
***RICORSO***  
***art. 414 c.p.c.***

*Per*

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Classi di concorso</i>
<b>BLOTTA ENZO</b>	<b>BLTNZE76S09C349Z</b>	<b>A066 – B016</b>

nato a Castrovillari (CS), il 9 novembre 1976, residente in Milano, Via Gaetano Strambio n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procura in calce, rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507012** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F. 80099830152, con sede in Milano, Via Soderini n. 24

difesi *ex lege* dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano** e presso la sua sede domiciliati in Milano, Via Freguglia n. 1, Domicilio digitale PEC: **ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it**

**NONCHE' NEI CONFRONTI**

- degli eventuali docenti iscritti, o che risulteranno iscritti, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestuali) Graduatorie d'Istituto nella fascia, ambito e classi di concorso

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

d'interesse del ricorrente, eventualmente intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

### **PER L'ACCERTAMENTO**

**del diritto del docente in possesso di titolo di diploma relativo alla classe concorsuale A066 – "Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica" ad essere inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle Graduatorie d'Istituto, anche in quanto assimilabile ai docenti ITP - Insegnanti Tecnico Pratici**

### **ED IL RICONOSCIMENTO**

**del diritto all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente nella classe A066 e/o in quella affine e di confluenza B016**

### **FATTO**

Con il D.M. n. 131 del 13.06.2007, il M.I.U.R. (ora Ministero dell'Istruzione, M.I.), sede centrale di Roma, ha adottato il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo. Ai sensi dell'art. 7 del DM, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le graduatorie provinciali ai sensi dell'art. 1 *quater* del D.L. 29.10.2019 n. 126, modificato dalla L. n. 159/19 (per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno), che ha stabilito all'art. 6 *bis*: «(...) *a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6 -bis*».

Dunque, sono assegnate attingendo dalle **graduatorie provinciali d'istituto**:

- A.** le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
- B.** le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ogni anno.

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 131/2007, dette graduatorie sono così suddivise:

*«I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

*II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

*III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto».*

Con **Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020** il Ministero dell'Istruzione, ha disciplinato, in prima applicazione per il biennio 2020/2022, la costituzione delle (nuove) **graduatorie provinciali per le supplenze** (c.d. **GPS**) e delle (preesistenti) **graduatorie di istituto** su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali (**Doc. 1**).

Come previsto negli artt. 3 e segg., dalle nuove GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) si attinge per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre dalle preesistenti Graduatorie d'istituto si attinge per le supplenze transitorie e temporanee residuali.

Priorità viene riconosciuta ai docenti presenti nella I Fascia delle GPS (che corrisponde, contestualmente, alla II Fascia delle Graduatorie d'Istituto), in cui possono inserirsi i docenti muniti di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno e quelli già presenti nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

In via subordinata, le supplenze sono assegnate ai docenti presenti nella II Fascia delle GPS (che corrisponde – contestualmente - alla III Fascia delle Graduatorie d'Istituto), in cui sono presenti i docenti non abilitati, a cui si può accedere in virtù del possesso di laurea e/o diploma.

Orbene, tale impianto aggiornato delle graduatorie per le supplenze continua a pregiudicare e discriminare ampiamente i docenti della classe **A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica)**, alla cui problematica il Ministero non ha fornito alcuna soluzione nemmeno in occasione del nuovo aggiornamento.

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Il ricorrente (**Doc. 2**) è, infatti, attualmente escluso *in toto* dalle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e dalle correlate Graduatorie di istituto, ed ha quindi interesse ad essere inserito (almeno) nella II Fascia delle GPS e nella (correlata) III Fascia delle Graduatorie d'istituto, al fine di poter aspirare ad ottenere incarichi - anche brevi - di supplenza.

Va precisato, ai fini di un corretto inquadramento, che la classe concorsuale “**A066 – Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica**” ha riunito, nell’attuale Tabella A del DPR n. 19/2016, le classi concorsuali “A075 - *Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati*” e “A076 - *Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali*”, di cui alla Tabella A allegata al DM n. 39/1998 (**Doc. 3, 4**).

Tale classe è assimilata a quelle ITP (le cui classi concorsuali sono regolate nella diversa Tabella B del DPR n. 19/2016) in quanto prevede quale titolo di accesso il diploma (e non il titolo di laurea) e consente l’insegnamento nei bienni degli istituti tecnici e professionali (v. Doc. 4).

Inoltre, i diplomi di accesso a tale classe (analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, ragioniere e perito commerciale, ragioniere programmatore, segretario d’amministrazione, tecnico della gestione aziendale e tecnico dei servizi turistici) sono validi anche per la classe di insegnamento tecnico – pratico “**B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche**”, che ha riunito nell’attuale Tabella B del DPR 19/2016 le classi “C030 - *Laboratorio di informatica gestionale*” e “C031 - *Laboratorio di informatica industriale*” di cui alla Tabella C del DM 39/1998 (v. Doc. 3 – 4).

La B016 prevede, infatti, tra i titoli di accesso i diplomi di ragioniere perito commerciale e programmatore, ragioniere programmatore, perito aziendale, corrispondente in lingue estere e programmatore e perito industriale per l’informatica, coincidenti (in ampia parte) con quelli di accesso alla classe A066.

Il ricorrente ha precisamente conseguito il **Diploma di Istituto Professionale Settore Servizi Indirizzo Servizi Commerciali**, nell’a.s. 2017/2018, che si allega (**Doc. 5**), il quale costituisce la versione attuale/aggiornata del diploma più rappresentativo della classe A066, quello di *Ragioniere e Perito Commerciale*, essendo incluso in uno degli specifici indirizzi della classe A066 riportati nella Tabella A del Dpr n. 19/16: **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

*SERVIZI COMMERCIALI - Informatica e laboratorio - 1° biennio; - Laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza; ..” (v. Doc. 3, Tab. A, parte A066, indirizzi di studio).*

Il docente, pur avendo provato a dichiarare nel precedente periodo di aggiornamento tale diploma, per la classe A066, è rimasto escluso in quanto sono vietati nuovi inserimenti.

Ha, quindi, inviato apposita domanda/diffida all'Ufficio scolastico provinciale di Milano per contestare tale illegittima preclusione, presso i cui istituti ha manifestato interesse ad insegnare, avendo anche inviato alle scuole del medesimo Ambito provinciale richiesta di MAD (Messa a Disposizione) (Doc. 6).

Vi è l'assoluta lesione del diritto a poter ambire ad incarichi di supplenza, anche brevi, in quanto il diploma è idoneo ad essere inserito (almeno) nelle ultime fasce delle GPS e delle correlate Graduatorie d'istituto.

Difatti, il Ministero ha confermato un assoluta preclusione, non consentendo l'inserimento nella classe A066 e nemmeno in via di confluenza nella classe affine B016.

Già in precedenza, il M.I.U.R., mediante i decreti di aggiornamento delle graduatorie d'istituto, in particolare del D.M. (*Decreto Ministeriale*) n. 374 – 1.06.2017, relativo al triennio 2017/2020, nonché del D.D. (*Decreto Dipartimentale*) n. 784 – 11.05.2018, del D.D. n. 1069 – 11.07.2018, del D.D. n. 73 – 28.01.2019, del D.M. n. 666 – 15.07.2019 e del D.D. n. 1458 – 9.10.2019, che hanno regolato l'aggiornamento delle successive finestre temporali, ha precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle Graduatorie di Istituto.

Ciò anche in virtù del DPR n. 19/2016, che ha aggiornato i codici delle classi di concorso ed ha dichiarato la classe A066 “ad esaurimento” (v. Doc. 3, Tabella A allegata).

Per effetto del combinato disposto normativo *de quo*, il MIUR (ora M.I.) ha escluso l'inserimento dei docenti A066, consentendo l'aggiornamento della posizione solo ai docenti A066 che risultavano già precedentemente inseriti in III Fascia, determinando così un ingiusta discriminazione all'interno del medesimo ambito.

Ciò è confermato dall'Ordinanza n. 60/2020, secondo cui (art. 5): “*1. Ai sensi dell'Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo*

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

*e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso: a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; e) B-01 Attività pratiche speciali; f) B-29 Gabinetto fisioterapico; g) B-30 Addetto all'ufficio tecnico; h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale; j) B-33 Assistente di Laboratorio .. possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 2. Gli aspiranti di cui al comma 1 in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso. ..* (v. Doc. 1).

Riguardo alle Graduatorie d'Istituto, l'art. 11 dell'Ordinanza, dispone poi che tali graduatorie sono “ .. articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti ..” (v. Doc. 1).

Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 5 e 11, consegue che nelle GPS e Graduatorie d'Istituto per la classe A066 possono inserirsi solo i docenti già presenti nelle graduatorie d'istituto nel precedente triennio 2017/2020, con la seguente particolarità:

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

- nella I Fascia GPS (e contestuale II Fascia delle Graduatorie d'Istituto) possono inserirsi solo docenti con l'abilitazione nella classe A066 e già presenti nelle graduatorie del triennio 2017/2020, i quali possono accedere – in confluenza – nella classe A041, ma ai quali il M.I. chiede anche l'ulteriore possesso del titolo di accesso alla A041, ossia la laurea, primariamente in informatica;  
- nella II Fascia GPS (e contestuale III Fascia delle Graduatorie d'istituto), qui d'interesse, possono inserirsi nella A066 i soli docenti già presenti nel triennio 2017/2020 nella III fascia di G.I., ai quali si chiede il possesso del diploma (e non anche la laurea).

Pertanto, i docenti che, al pari del ricorrente, sono in possesso del medesimo diploma per la classe A066, ma non risultavano già presenti in terza fascia di G.I. nel triennio precedente, sono totalmente esclusi dalle GPS e dalle G.I., non potendo rientrare nemmeno nelle ultime fasce (II GPS – III G.I.).

In altri termini, si consente, in generale, di inserirsi *ex novo* nelle GPS e G.I. con il solo titolo di laurea o diploma; mentre, per la A066, si consente ai soli docenti già presenti nelle graduatorie d'istituto nel 2017/2020 di inserirsi in tale classe con il diploma.

*Mentre il docente che, come il ricorrente, è in possesso del medesimo titolo di studio per la classe A066, vede precluso tout court qualsiasi inserimento, sia nelle GPS di II Fascia, sia in via residuale nelle G.I. di III Fascia, per il mero mancato inserimento nelle G.I. di terza fascia del triennio precedente.*

Sussiste *una duplice discriminazione e lesione al diritto del ricorrente.*

La prima all'interno della categoria dei docenti A066, tra chi era già inserito in III fascia in precedenti trienni e può riaggiornare la propria posizione, e chi, come il ricorrente, per il fatto occasionale di non esservi precedentemente inserito, non può ottenere alcun accesso.

La seconda tra i docenti delle altre classi concorsuali in genere, che con il solo titolo di studio (laurea o diploma) possono inserirsi (anche *ex novo*) nelle GPS di II Fascia (e G.I. di III Fascia), senza dover dimostrare di essere stati già presenti nel 2017/2020, e l'odierno ricorrente che, pur avendo i medesimi titoli, non può aspirare all'inserimento, in quanto non già incluso nel 2017/2020.

Il ricorrente subisce un **pregiudizio assoluto**, in quanto la preclusione alla II Fascia GPS (e III Fascia G.I.) *esclude la possibilità di aspirare a qualsiasi supplenza*, anche meramente temporanea.

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Nemmeno si è provveduto ad arginare il problema tramite il riconoscimento della **confluenza sulle classi affini** non dichiarate ad esaurimento, come la B016, anche tramite previsione di eventuali misure compensative.

Come anticipato, il ricorrente, al fine di far valere il proprio diritto e manifestare interesse, ha dovuto formalizzare la propria istanza d'inserimento con domanda/diffida nei confronti dell'Ufficio scolastico dell'Ambito di Milano, utilizzando modalità sostitutiva (PEC) rispetto alla funzione *online* risultata inaccessibile, dopo aver trasmesso agli istituti del medesimo ambito provinciale istanza di MAD (Messa a Disposizione) (v. Doc. 6).

Nella domanda ha contestato il trattamento discriminatorio subito, nonostante la comunanza di titoli con altre categorie, chiedendo (almeno) la confluenza nella B016 (v. Doc. 6).

Tale preclusione, se non rimossa, restando efficace per i prossimi aggiornamenti, continuerà a violare indefinitamente il diritto del ricorrente, determinandone la definitiva esclusione dall'insegnamento.

## **DIRITTO**

### **- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.**

Si precisa la sussistenza della giurisdizione ordinaria, posto che il ricorso è volto a far riconoscere un diritto soggettivo chiedendo la mera disapplicazione degli atti amministrativi preclusivi e l'accertamento di violazioni di norme di rango primario, come da costante orientamento delle Sezioni Unite di Cassazione.

Difatti, secondo plurimi precedenti delle Sezioni Unite di Cassazione (v. Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839, 25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre 2016, nn. 25972, 25973; Cass., Sez. un., 13 settembre 2017, n. 21196) “ .. Se, .., la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria (o relativa fascia), sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Questa lettura è confermata dal Consiglio di Stato, riguardo alla casistica generale delle Graduatorie d'Istituto e GPS, come nel recentissimo precedente che declina la giurisdizione del G.A. a favore del Giudice Ordinario, **Sentenza n. 7128 del 22 Ottobre 2021** (RG 3600/2021), secondo cui: " .. 4. *L'oggetto del presente contenzioso è costituito dalla impugnazione degli atti con i quali i docenti sono stati inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze sulla scorta della disciplina dettata dall'O.M. 60/2020. Il decreto ministeriale 27 febbraio 2020, n. 60 precisa all'art. 3, comma 2, che le istituite "GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale" e che, dunque, è evidente che per l'inserimento non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, ma è asetticamente predeterminato dall'O.M. 60/2020 e dagli atti ad essa collegati, con la conseguenza che la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero rilevamento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo. 5. La decisione del TAR per la Campania, qui oggetto di appello con la quale il giudice di primo grado ha declinato la propria giurisdizione, richiama i principi espressi dalla Corte di Cassazione che, relativamente alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, con riferimento alle graduatorie permanenti (GAE), distingue a seconda che la questione, che involga un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cassazione Civile, SS.UU., 23 aprile 2020, n. 8098). Come ha chiarito l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, le procedure relative alla formazione e*

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



\*\*\*

all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (GAE) del personale docente **non sono procedure concorsuali**, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vertendosi in tema di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretese consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria (Cons. Stato, A.P., 12 luglio 2011, n. 11). Anche che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Corte cass. SS.UU., 13 settembre 2017, n. 21198), ha affermato che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non possono essere fatte oggetto di giudizi sottoposti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono considerati atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, co. 2 del d.lgs. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Nelle graduatorie d'istituto non ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 295/2016). 6. Quanto alla domanda contenuta nel ricorso .. , si deve precisare che essa riguarda il provvedimento di esclusione della docente adottato dall'amministrazione a seguito delle verifiche svolte sulla sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso alle classi di concorso (e non derivante dall'applicazione di specifiche disposizioni del bando). Diversamente dal caso trattato dalla sentenza n. 2007/2021, la domanda proposta dalla ricorrente non attiene all'interpretazione ad opera dell'atto amministrativo impugnato di una disposizione dell'ordinanza n. 60/2020, ma esclusivamente all'accertamento della conformità dei titoli in possesso della prof. Troiano. Non si ravvisano in tale attività svolta dall'amministrazione ai sensi

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



\*\*\*

dell'articolo 8, commi 7 e 8 dell'O.M. n. 60/2020 elementi valutativi tali da configurarla come attività discrezionale cui corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo della ricorrente, risolvendosi la stessa in una mera verifica dei titoli, analoga a quella compiuta dall'amministrazione per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. .. 7. L'appello deve quindi essere respinto, confermandosi la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario".

Il Consesso esclude in materia la presenza di procedure "di tipo concorsuale", non essendoci Commissioni di valutazione, nè approvazione di graduatorie a seguito di prove, nè attività di discrezionalità tecnica, per cui non sussistono i presupposti minimi per ipotizzare il radicamento della Giurisdizione Amministrativa (già in tal senso, **Consiglio di Stato, Sent. n. 6230 - 7 Settembre 2021; Tar Lombardia - Milano, Sent. n. 2158 - 6.10.2021 e Sent. n. 1960 - 30.8.2021** (" .. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso. Partendo da questa premessa, stessa giurisprudenza esclude che la suddetta norma trovi applicazione nelle fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. In quest'ultima categoria rientrano proprio le procedure di formazione e gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze i cui atti, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (Tar Milano, sez. III, 2403 del 9/12/ 2020, Tar Milano, sez. III, 2413 del 9/12/ 2020; Tar Milano, sez. III, 2405 del 9/12/ 2020; Tar Milano, sez.

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



\*\*\*

*III, 2408 del 9/12/2020; Tar Milano, sez. III, 2511 del 16/12/ 2020; Tar Milano, sez. III, 2607 del 28/12/ 2020; Consiglio di Stato, ad. plen. 12 luglio 2011, n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016, n.1110; T.A.R. Sicilia Catania, 21 novembre 2014, n. 3057; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 4 giugno 2014, n. 575, T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 6 marzo 2013, n. 474; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 marzo 2006, n. 719)".*

\*\*\*

**- In via ulteriormente preliminare: sulla competenza del Tribunale di Milano.**

Secondo costante orientamento di Cassazione si ritiene ormai equiparata la sede di servizio effettiva a quella "virtuale", non essendo necessario che il docente abbia espletato periodi di effettivo servizio.

La sede virtuale è quella del Tribunale nel cui ambito il docente (precario) aspira all'assunzione e svolgimento di servizio, nel caso di specie la provincia di Milano nelle cui graduatorie il ricorrente ha interesse ad essere inserito e presso i cui istituti dell'Ambito provinciale ha interesse ad insegnare, come dimostrato dalla domanda/diffida d'inserimento notificata all'Ambito Territoriale di Milano preliminarmente al ricorso, in cui ha indicato analiticamente, in apposita autocertificazione allegata come parte integrante, i singoli istituti presso cui ha interesse ad insegnare, compatibili con gli insegnamenti delle classi concorsuali A066 e B016 oggetto del presente ricorso, e presso cui, come anticipato, aveva già inviato istanza di MAD (Messa a Disposizione) per incarichi di copertura su cattedre temporaneamente vacanti (v. Doc. 6).

Secondo il noto orientamento di Cassazione (Cass., sez VI, Ordinanza n. 10697 del 25.05.2015), la competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. (volta all'accertamento del diritto di un insegnante all'inclusione nella graduatoria dell'ufficio scolastico provinciale e/o all'immissione in ruolo) spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale.

Corollario è che sul ricorso in oggetto la competenza non è attribuibile a Tribunale diverso da quello di Milano, atteso che gli effetti della pronuncia che si invoca sarebbero circoscritti al solo

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

ambito provinciale di Milano in cui insistono gli istituti scolastici a cui il ricorrente può essere assegnato, come elencati in allegato alla domanda/diffida notificata (v. Doc. 6).

Per tale ragione è stato intimato in giudizio, non solo il Ministero dell'Istruzione, ma anche l'Ambito scolastico della Provincia di Milano.

\*\*\*

**I. Violazione di legge operata dal DPR 19/2016, dal DM 374/2017 e seguenti, e dall'Ordinanza n. 60/2020, rispetto agli artt. 127, 167, 312 e segg., 443, 455 e 481, D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994, nonchè all'art. 1, c. 79, Legge n. 107/2015. Contraddittorietà rispetto ai DM n. 39/1998, n. 22/2005 e del 9.07.2009. Contrasto al DM n. 354/1998 (come integrato dal DM n. 448/1998). Violazione delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE (e relativi D. Lgs. attuativi n. 206/2007 e n. 15/2016).**

Il diritto ad entrare nelle GPS e Graduatorie d'istituto, al pari dei titolari dei medesimi diplomi già inseriti, deriva dalla normativa primaria.

Difatti, l'ordinamento di settore riconnette la possibilità di esercitare le mansioni di docente al mero possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD. MM. n. 39/1998, n. 22/2005 e del 9 luglio 2009, prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o diploma) determinati in relazione a ciascuna classe di concorso.

Per cui l'accesso all'insegnamento e alle relative procedure concorsuali avviene in ragione di idoneo titolo di studio conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge, tra cui, per quanto qui di interesse, il diploma.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è equiparato al personale di ruolo.

L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli organi collegiali degli istituti in cui svolgono servizio.

Pertanto, l'accesso (almeno) alla II Fascia Gps e alla III fascia di Graduatorie d'istituto non può essere limitata da fattori formali od occasionali come l'essere o meno già inseriti nelle medesime graduatorie in trienni anteriori, dovendo valere ai fini dell'inserimento il solo possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa.

Ciò trova conferma nell'**art. 1, c. 79, Legge n. 107/2015**, che nel riconoscere il potere del dirigente scolastico di assegnare incarichi di supplenza a docenti in classi diverse, richiede, ai fini del previo inserimento in graduatoria e del conseguente affidamento dell'incarico, solo che “ .. posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina .. e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.

Come si evince dal tenore letterale del disposto normativo, gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti solo in virtù dei titoli di studio conseguiti, non potendo tale diritto essere violato da altro limite di ordine formale od occasionale.

Ad ulteriore fondamento, è sufficiente richiamare le previsioni del **D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico in materia di Istruzione)**.

Dal combinato disposto degli **artt. 127, 167, 312 e segg., 443, 455 e 481**, il Testo Unico consente l'utilizzazione di docenti anche su classi di concorso diverse dal proprio titolo, senza richiedere ulteriore specializzazione e/o abilitazione, ma solo il possesso di titolo di studio compatibile (per area e profilo disciplinare) con la materia oggetto di insegnamento, come confermato dal DM n. 354 del 10/08/1998 (come integrato dal DM n. 448 del 10/11/1998).

Pertanto, o che la supplenza debba essere affidata sulla propria materia (in questo caso A066), o che debba disporsi su altre classi di concorso compatibili (in questo caso B016), la legge richiede il solo titolo di studio idoneo.

I titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono, infatti, intendersi “**qualifiche professionali**” anche secondo quanto previsto dall'ordinamento euro-unionale in ordine alle professioni regolamentate.

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Le disposizioni dell'Unione Europea in tema di "*professione regolamentata*" paiono chiare.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "*qualifica professionale*" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; orbene, i titoli di studio conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "*titolo di formazione*" e, quindi, di "*qualifica professionale*" utile all'esercizio della professione regolamentata.

**In altri termini, è il solo titolo di studio, senza altri requisiti di ordine formale nè ulteriori titoli di abilitazione, ad integrare la nozione di "*qualifica professionale*" sufficiente a legittimare all'insegnamento (almeno nelle ultime fasce delle graduatorie per le supplenze).**

Pertanto, se lo stesso MIUR (ora MI) ha riconosciuto l'idoneità all'insegnamento dei diplomi della classe A066, secondo quanto già previsto nel D.M. n. 39/1998 (poi aggiornato dal DPR n. 19/2016), che ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente (v. Doc. 3, 4), non può ora disconoscere efficacia a tali diplomi, negando al ricorrente accesso a tale professione.

Pertanto, le ragioni di diritto che legittimano l'accesso del ricorrente alle graduatorie derivano dalle citate previsioni legislative del Testo Unico, come interpretate alla stregua della normativa euro-unionale, da cui si trae il principio per cui la semplice idoneità all'insegnamento (sufficiente all'inserimento nella II fascia GPS e III fascia di G.I.) deriva dal possesso del mero titolo di studio.

Occorre, pertanto, superare l'incongruenza (discriminatoria) per cui i titolari di medesimi diplomi della classe A066 possono continuare ad insegnare se presenti negli elenchi di terza fascia in anni

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

anteriori, mentre perdono tale diritto se non avevano occasionalmente avuto possibilità di iscriversi in precedenza.

Così come va rimossa l'incongruenza che titolari di diplomi relativi a diverse classi di concorso possono aspirare all'insegnamento, anche se non previamente inseriti nelle G.I. precedenti, mentre titolari di diploma A066 nella stessa condizione non possono aspirarvi.

Si tratta di previsioni *contra legem* suscettibili di disapplicazione.

\*\*\*

**II. SULL'ASSIMILAZIONE DEI DIPLOMATI A066 AI DIPLOMATI ITP.**  
**Violazione artt. 127, 167, 312 e segg., 443, 455 e 481, D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994,**  
**ed art. 1, c. 79, Legge n. 107/2015, sotto ulteriore profilo. Violazione artt. 400 –**  
**402, D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994. Violazione art. 22, D. Lgs. n. 59/2017.**  
**Violazione artt. 1 e segg., Decreto Interministeriale n. 460/1998. Violazione Dpr**  
**19/16, Tabella A con riferimento alle previsioni della classe A066, e Tabella B con**  
**riferimento alle previsioni della classe B016.**

Come anticipato, la normazione primaria ritiene sufficiente, ai fini dell'insegnamento (e quindi dell'iscrizione - almeno - in II fascia GPS e III fascia di Graduatorie d'istituto), il titolo di studio idoneo, e ritiene possibile l'affidamento di supplenze anche su classi e/o materie diverse dal proprio titolo ma compatibili e/o affini.

Ciò è previsto dall'**art. 1, c. 79, Legge n. 107/2015**, che nel riconoscere il potere del dirigente scolastico di assegnare incarichi di supplenza a docenti in altre classi, richiede (solo) che “ .. possessano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina .. .. e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.

Inoltre, in base al combinato disposto degli **artt. 127, 167, 312 e segg., 443, 455 e 481 del Testo Unico**, è consentita l'utilizzazione di docenti anche su classi di concorso diverse, senza che necessiti ulteriore specializzazione e/o abilitazione, in base al possesso di titolo di studio compatibile (per area e profilo disciplinare) con la materia oggetto di insegnamento, come confermato dal DM n. 354 del 10/08/1998 (integrato dal DM n. 448 del 10/11/1998).

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Pertanto, il ricorrente può e/o deve poter aspirare ad insegnare sia in materie corrispondenti alla classe A066, sia, all'occorrenza, in classi affini/compatibili, come la B016.

Tale conclusione si rende necessaria a fronte della dichiarazione della classe A066 "*ad esaurimento*" da parte della Tabella A del DPR 19/2016 (v. Doc. 3), che potrebbe essere equivocata e indurre a ritenere, come da parte di alcuni istituti scolastici, che i docenti di tale classe non possano più aspirare all'insegnamento.

Invece, nonostante la previsione "*ad esaurimento*" sia del 2016, negli ultimi concorsi banditi, sia del 2016, sia del 2018, la classe A066 è stata riconosciuta e pienamente confermata ai fini partecipativi, come si documenta (**Doc. 7**).

Inoltre, gli Istituti scolastici, laddove hanno confermato nelle Graduatorie d'istituto i docenti della classe A066, ne hanno disposto spesso l'iscrizione (anche o solo) nella classe di confluenza B016 (anche, addirittura, nella II fascia delle graduatorie medesime, riservata ai docenti abilitati), come puntualmente si documenta (**Doc. 8**).

Pertanto, ciò dimostra che per l'attribuzione di supplenze, sia su materie comuni, che sul sostegno, le scuole hanno attinto regolarmente dalle graduatorie d'istituto i docenti della classe A066, spesso utilizzandoli nella classe affine B016.

Dunque, **le ragioni di diritto che legittimano l'accesso del ricorrente alle graduatorie e giustificano la disapplicazione del Dpr 19/16 nella parte in cui ha dichiarato la classe A066 ad esaurimento derivano dalle citate previsioni legislative del Testo Unico secondo cui per l'attribuzione di incarichi anche in materie affini è sufficiente il possesso del mero titolo di studio compatibile, ciò consentendo anche di assegnare il ricorrente all'insegnamento nella materia affine della classe B016.**

Anche il recente decreto di aggiornamento triennale della GAE, DM n. 374 - 24.4.2019, non ha previsto alcuna misura preclusiva per gli abilitati della classe A066, che, quindi, nei limiti delle facoltà riconosciute, hanno potuto aggiornare senza preclusioni la loro posizione, non facendosi alcuna menzione, né applicazione, negativa della suddetta dichiarazione "*ad esaurimento*".

In buona sostanza, dato che, dopo la dichiarazione ad esaurimento del 2016, sia nei concorsi, sia nelle GAE, sia nelle Graduatorie d'istituto (ora unite alle GPS), la classe A066 è stata ancora

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

riconosciuta, deve ritenersi che la relativa disposizione del DPR 19/2016 sia *de facto* superata e disapplicabile, e che in ogni caso tale disapplicazione si giustifica per effetto delle citate norme di legge del Testo Unico.

Va, infatti, chiarito che la *dichiarazione ad esaurimento* della classe di concorso non implica l'assoluto divieto al futuro insegnamento, ma più semplicemente che il personale docente assegnato non perde alcun diritto, e con la graduale dismissione di attività da parte dello stesso, l'insegnamento viene attribuito ad altre classi di concorso ai fini del rinnovamento del personale e della prosecuzione della didattica.

L'ordinamento, secondo le norme sopra citate, prevede quindi la possibilità di far confluire classi ad esaurimento in classi affini e di necessaria confluenza per garantirne la **continuità didattica**.

Nel presente caso, come già avvenuto nella prassi (v. Doc. 8), primariamente nella classe di confluenza **B016**.

La confluenza trova conferma nel rapporto di assimilazione tra diplomati A066 e ITP.

Se pur la classe A066 resta ascritta alla Tabella A del DPR 19/2016 e non rientra "*formalmente*" tra le classi della Tabella B del DPR 19/2016, relative agli *insegnamenti tecnico - pratici* (tra cui figura la B016), i cui docenti sono appunto denominati *Insegnanti Tecnico Pratici*, c.d. *ITP*, tuttavia la A066 ed il relativo personale docente è assimilabile alla categoria ITP.

Difatti, la A066, al pari degli insegnamenti tecnico-pratici, prevede quale titolo di accesso il **diploma (e non il titolo di laurea)** e consente l'insegnamento nei bienni degli istituti tecnici e professionali.

Più nello specifico i docenti A066 *possono coprire diverse discipline, afferenti all'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al primo biennio degli istituti tecnici e professionali, nonché il laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali.*

Si tratta, quindi, di docenti che insegnano **con diploma**, senza laurea, **nei bienni** degli istituti tecnici e professionali, e **nel laboratorio** afferente la materia (Informatica – trattamento testi), con le **medesime caratteristiche professionali e didattiche dei docenti ITP**.

In altri termini, sia i docenti A066 che i docenti ITP sono destinati a medesime funzioni, in quanto insegnano solo nel biennio, coprono orari integrativi, perlopiù in "*compresenza*" con il docente

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

titolare, e sono adibiti a funzioni di *docente di laboratorio* per l'insegnamento di nozioni tecnico - pratiche, nello specifico i docenti A066 per l'apprendimento di nozioni tecniche nell'uso di computer e sistemi informatici al pari dei docenti di laboratorio della classe B016.

Come anticipato, inoltre, sussiste assimilabilità dal punto di vista dei titoli di accesso.

Infatti, i titoli che sin dal DM 39/98 (ora Dpr 19/16) consentivano l'accesso alla classe A066 (prima suddivisa in A075 - A076), ossia i diplomi di analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, ragioniere e perito commerciale, ragioniere programmatore, segretario d'amministrazione, tecnico della gestione aziendale e tecnico dei servizi turistici, sono titoli validi anche per classe d'insegnamento tecnico/pratica – **ITP** - **“B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche”**, in particolare i diplomi di ragioniere perito commerciale e programmatore, ragioniere programmatore, perito aziendale, corrispondente in lingue estere e programmatore e perito industriale per l'informatica (v. Docc. 3, 4).

Tali elementi, come visto, sono corroborati dalla stessa Amministrazione scolastica, avendo numerosi Istituti disposto l'inclusione di docenti della classe A066 anche (o solo) nella classe B016, ritenendone assimilabili titoli e funzioni (v. Doc. 8).

Pertanto, in accoglimento delle superiori argomentazioni, si chiede che il ricorrente possa accedere all'insegnamento anche in quanto assimilabile alla categoria dei docenti ITP, potendo iscriversi alla II fascia GPS e III fascia di Graduatorie d'istituto nella propria classe A066 e/o nella classe concorsuale affine B016.

E' evidente, infatti, che l'inclusione dei docenti A066 nella Tabella A del DPR 19/16 costituisca una mera incongruenza sistematica, atteso che tutte le altre classi concorsuali della Tabella A richiedono la laurea e non prevedono funzioni di laboratorio.

Inoltre, si precisa che non sarebbe fondato sostenere in contrario alla richiesta del ricorrente che con riferimento all'inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto degli ITP l'art.1-*quater*, L. n.159/2019, al c. 4 prevede: “All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e' riservato ai

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

*soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59", da cui si potrebbe desumere che per gli ITP l'inserimento nella III fascia G.I. (ora unita alla II fascia Gps) sarebbe subordinato al possesso congiunto della laurea di primo livello e 24 cfu.*

Tale deduzione e relativa conclusione **sono infondate**.

Infatti, la suddetta disposizione deve coordinarsi con l'**art. 22, D. Lgs. n. 59/2017**, secondo cui: “ .. *1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19. .., **che, come visto, richiede il solo diploma conforme alla classe di concorso*** (v. Doc. 3, 4 e relative tabelle).

Pertanto, secondo il nuovo sistema coordinato, i docenti ITP accedono a qualsiasi procedura concorsuale ed, ovviamente, alle graduatorie per le supplenze, **sulla base del solo diploma** e ciò **certamente (ed almeno) sino all'anno scolastico 2024/2025**.

L'art. 22 ha, infatti, espressamente derogato per la categoria ITP rispetto ai requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 59/17, ossia laurea e 24 CFU, per cui (almeno fino al 2024/2025) il requisito sufficiente per i concorsi abilitanti e l'accesso alle graduatorie per le supplenze delle classi ITP e A066 è il diploma.

Per cui non sarebbe corretto ritenere che l'accesso alle graduatorie sia già subordinato per ITP e A066 al possesso di laurea breve e 24 cfu, trattandosi di titoli che al momento appaiono solo ipoteticamente necessari dall'anno scolastico successivo al 2024/2025, e rispetto a cui, tuttavia, il Ministero non ha minimamente adottato il relativo Regolamento attuativo in ipotesi previsto.

\*\*\*

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



**III. SULLA “VALENZA ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO OPE LEGIS”  
DEL DIPLOMA TECNICO PRATICO, IDONEO PER LA PARTECIPAZIONE  
AI CONCORSI PER ABILITATI.**

Tanto più il diritto all'insegnamento del ricorrente deve essere garantito considerato che il suo diploma è munito di una portata abilitante originaria ed autonoma, come confermato da recente giurisprudenza.

Il ricorrente è docente abilitato in quanto titolare di diploma di istruzione superiore che costituiva valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998, Tabella **A** e **C**, ora confluite nelle Tabelle **A** e **B**, allegate al regolamento approvato con DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 (v. Doc. 3, 4).

Sussiste, infatti, un valore intrinsecamente abilitante del diploma accademico tecnico pratico, che deve quindi almeno garantire l'iscrizione del ricorrente alle fasce ultimative delle graduatorie in esame (II fascia Gpa/III fascia G.I.).

Difatti, l'insegnamento tecnico pratico è stato riconosciuto, giuridicamente ed economicamente, quale docenza, dal D. Lgs. 1277/48, pubblicato sulla G.U. 06/11/1948 n. 259 (revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica).

Il docente tecnico pratico fa parte del corpo insegnante, non laureato, degli istituti tecnici e professionali, provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli alunni, assiste i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio e svolge, in sostanza, la funzione docente con competenze tecnico-pratiche, occupandosi delle attività laboratoriali.

Gli insegnanti tecnico pratici partecipano alle commissioni d'esame e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del collegio dei professori e del consiglio di classe.

L'abilitazione alla professione docente, per gli insegnanti tecnico pratici, intesa quale idoneità alle procedure concorsuali, è stata affermata, in *primis*, dal Decreto Ministeriale 24 novembre 1994 n. 334, allegato 3 (*Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico*), laddove, all'art. 4, è precisato come “*i docenti titolari di insegnamenti, compresi in classi di concorso del vigente ordinamento .. , sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso*”.

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Il titolo accademico tecnico-pratico del ricorrente è idoneo alla partecipazione ai concorsi in quanto rientrante nell'elenco di cui agli allegati A e C del DM n. 39/1998 – che consentiva l'accesso ai concorsi, per l'insegnamento della relativa materia, negli istituti di scuola secondaria e nelle classi di concorso tecnico/pratiche.

In particolare, il Testo Unico in materia di istruzione, il Decreto L.vo n. 297/1994, art. 197, comma 1, ha originariamente previsto: “ .. *A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, **abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento.** ..*”.

Parimenti, il ricorrente, qualificato a svolgere l'attività di insegnamento secondo il vigente regime giuridico della professione tecnico-pratica - anche ai sensi dell'art 3, c. 2, D.P.R. n. 19/2016, detiene l'idoneità originaria all'insegnamento nelle classi di concorso tecnico pratiche di cui alle Tabelle A e C allegate al DM 39/98, che costituisce requisito per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami.

Pertanto, il Diploma tecnico pratico del ricorrente sarebbe già di per sé (originariamente) abilitante all'insegnamento ai sensi della citata normativa del T.U. Istruzione (art. 197, comma 1).

Tale effetto abilitante è stato costantemente confermato fino all'attuale assetto normativo.

Difatti, il diploma tecnico pratico, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.lgs. 59/2017 (in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 19/2016) – normativa che ha innovato le procedure di reclutamento - permane quale requisito di partecipazione ai concorsi, anche per abilitati, almeno fino all'anno scolastico 2024/25.

In base alla previsione transitoria di cui all'articolo 22, comma 2, D. Lgs. n. 59/17, il nuovo requisito della laurea breve, previsto per la partecipazione ai concorsi a cattedre, sarà richiesto, per gli insegnamenti tecnico pratici, solo a decorrere dall'anno scolastico 2024/25, ma, come anticipato, il Ministero non ha adottato alcun regolamento attuativo in merito.

Dunque, nello specifico:

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

A) la legge 107/2015, cd. Buona Scuola, art. 1, comma 110, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali, per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”;

B) con la successiva pubblicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega, conferita dal Parlamento, mediante l'art. 1, comma 181, della legge 107/2015.

La novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015 (che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), stabilisce la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo: tra i titoli richiesti, per gli insegnamenti tecnico pratici, fino al 2024/25, risulta sufficiente il semplice possesso del diploma tecnico (cfr. art. 22, comma 2, D.lgs. 59/2017, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 19/16).

La comparazione legislativamente operabile è, dunque, la seguente:

- a) il titolo di accesso ai futuri concorsi è, tra gli altri, l'abilitazione;
- b) l'abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di procedure abilitanti denominate T.F.A. (tirocini formativi attivi), P.A.S. (percorsi abilitanti speciali);
- c) a partire dal concorso successivo non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;
- d) il legislatore delegato definendo, nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 L. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi), il nuovo significato attribuito al termine “*abilitazione*”, ha chiarito che, con specifico riferimento agli insegnamenti tecnico pratici (classi di concorso A066/I.T.P.), possono partecipare al reclutamento, fino al 2024/25, quanti possiedano, come il ricorrente, il solo diploma tecnico della scuola superiore (cfr. art. 22, comma 2, D. Lgs 59/17, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 19/16);
- e) ne consegue che il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA E PAS - è stato ridefinito nel caso di specie dal possesso del diploma A066/ITP.

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Il garantismo del legislatore, nei riguardi dei docenti tecnico pratici, persegue il precipuo scopo di colmare un limite normativo che ha generato, per lungo tempo, un illogico trattamento deterioro nei riguardi di quei soggetti che, in ragione del titolo di studio posseduto, non possono accedere ad alcun percorso abilitante. Ciò non in ragione di scelte personali di opportunità, ma esclusivamente per la protratta mancata predisposizione, da parte del legislatore, dei corsi abilitanti specifici per i docenti in possesso di un titolo tecnico-pratico.

Il Ministero non può ignorare come il legislatore, in virtù del detto vuoto di tutela, abbia inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il possesso del Diploma Tecnico Pratico; in altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e almeno fino all’anno scolastico 2024/25 – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa) con il diploma tecnico pratico.

Il ragionamento logico-deduttivo ha tratto conferma dall’emanazione del Decreto Ministeriale n. 92/2019 (integralmente richiamato dal nuovo Decreto Ministeriale n. 95 del febbraio 2020, a conferma dell’attualità degli indirizzi legislativi), inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – laddove ha previsto che gli aspiranti, muniti del diploma ITP, possano iscriversi al percorso sulla base del semplice diploma.

In sostanza, dalla lettura del Decreto n. 92/19 emerge (v. art. 5, comma 2) come, per gli insegnamenti tecnico pratici, la necessità del possesso dei requisiti - previsti dall’articolo 5, comma 2, del Decreto L.vo n. 59/17 (laurea breve e crediti formativi), ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno (riservati agli abilitati) - sia stata esclusa almeno fino all’anno scolastico 2024/25.

A tale conclusione non può che pervenirsi rimarcando come il T.F.A. - Sostegno sia nato quale procedura per docenti abilitati, sugli insegnamenti curriculari, ai sensi dell’art. 13 del D.M. n. 249/2010, confermato dall’art. 5 del D.M. 30 settembre 2011, a mente del quale “ .. *I corsi sono riservati ai docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all’art. 6, comma 9. ...* ”.

Pertanto:

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

- a) possono accedere al TFA Sostegno i docenti abilitati;
- b) al tirocinio formativo attivo sostegno (TFA) accedono i docenti in possesso del solo diploma, valido per l'insegnamento tecnico pratico, fino al 2024/25;
- c) i docenti con diploma valido per l'insegnamento tecnico pratico sono abilitati.

In conclusione, il regime normativo originario del D. Lgs. n. 297/94 (art. 197, comma 1), unitamente a quanto integrato dall'articolo 22, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/17 e dall'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 92/2019, conferisce al titolo di studio posseduto dal docente valore abilitante con spendibilità (quantomeno) ai fini dell'inserzione nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e nella III fascia delle Graduatorie d'Istituto, come conseguenza di un originario riconoscimento del valore abilitante del titolo di maturità tecnica preservato, almeno fino al 2024/25, dalle riforme intervenute.

Orbene, tale lettura è stata di recente condivisa **su caso analogo** dal Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro con l'**Ordinanza del 6 agosto 2021 (RG 3213/21)**, con cui due docenti ITP sono stati inseriti in I fascia GPS sulla base del solo diploma (originariamente) abilitante sul presupposto che: “ .. Con particolare riferimento al **diploma tecnico pratico “di vecchio regime”**, (gli istanti) deducevano che esso era **già di per sé abilitante all'insegnamento**, ai sensi della seguente normativa, testualmente riportata: **Decreto Legislativo 297 del 1994, all'art. 197 comma 1: A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento ..** ” (**Doc. 9**).

La medesima pronuncia ha condiviso anche il secondo assunto sopra enunciato: “ .. Con particolare riferimento all'insegnante tecnico pratico, l'art. 3, comma 6, del Decreto Direttoriale 499 del 2020 prevede che ... sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione .. a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso, ai sensi della normativa vigente. ... A giudizio del decidente, ne consegue che **i ricorrenti, con ... diploma di perito tecnico .. (vecchio ordinamento) e diploma di maturità professionale**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

*(vecchio ordinamento) .. hanno diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze ..”(v. Doc. 9).*

Lo stesso Tribunale di Messina ha accolto in ulteriore caso analogo le richieste di parte ricorrente con la recentissima **Sentenza n. 1796 del 22.9.2021**, ancora a favore di docente ITP in possesso di diploma tecnico - professionale (Doc. 10).

Il titolo del ricorrente, in quanto addirittura originariamente abilitante, deve almeno garantire l'inserimento nelle fasce ultimative delle graduatorie per le supplenze.

\*\*\*

#### **IV. SUGLI ULTERIORI PRECEDENTI FAVOREVOLI DEL GIUDICE DEL LAVORO.**

In linea con quanto esposto, il **Tribunale di Roma**, con **Sentenza n. 5795 - 5.7.2018** – *addirittura per l'iscrizione in II fascia di Graduatorie d'istituto riservata agli abilitati* – ha affermato il principio per cui il possesso del titolo di diploma (ITP) è sufficiente a garantire l'iscrizione (persino) nella II fascia riservata ai docenti abilitati, per cui a maggior ragione il diploma del ricorrente deve consentire (almeno) l'iscrizione in III fascia G.I./II fascia GPS (**Doc. 11**).

Il medesimo principio può trarsi dal precedente del **Tribunale di Monza – Sez. Lavoro – Ordinanza n. 5242 del 5.11.2019**, adottato in fattispecie riguardante proprio la classe di confluenza **B016**, anche in tal caso il titolo ITP/A066 è stato ritenuto addirittura legittimante all'iscrizione nella fascia superiore riservata agli abilitati, quindi a maggior ragione deve agevolmente consentire l'accesso alla fascia minore a cui aspira il ricorrente (v. Doc. 11).

Anche il **Tribunale di Milano, Sezione Lavoro**, con la **Sentenza n. 3420 del 20.12.2017**, ha attribuito valore abilitante proprio al diploma di ragioniere e perito commerciale, ossia al diploma più rappresentativo della classe A066, consentendo anche in quel caso l'iscrizione (addirittura) in II fascia di Graduatorie d'istituto (riservata agli abilitati), per cui a maggior ragione il diploma A066 del ricorrente deve consentire di iscriversi (almeno) nelle ultime fasce utili (v. Doc. 11).

\*\*\*

#### **V. SUL RECENTE PRECEDENTE FAVOREVOLE DEL TRIBUNALE DI ROMA SU FATTISPECIE IDENTICA ALLA PRESENTE.**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Ma citazione a parte va riservata al recentissimo precedente favorevole del **Tribunale di Roma, Sez. Lavoro**, che con la **Sentenza n. 2640 del 23 marzo 2022**, che si allega, ha accolto il ricorso di numerosi docenti A066, assistiti dalla scrivente difesa, in fattispecie identica alla presente, in quanto erano inizialmente esclusi tout court dalle graduatorie per le supplenze (Doc. 12).

Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni del presente ricorso così statuendo: “ .. *All’origine di questa controversia c’è l’impossibilità, per i ricorrenti .. , di essere inseriti nella classe A066 per il difetto di un requisito che è stato introdotto dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 Luglio 2020, con un espresso riferimento al DPR n. 19/2016. Stabilisce infatti l’art. 5 dell’Ordinanza (Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici) che: 1. Ai sensi dell’Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso: (...) con espresso riferimento alla classe A066 “possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”. Questa disposizione deve essere coordinata poi con quanto previsto dal successivo art.11, dedicato invece alle Graduatorie di istituto, secondo il quale: 1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. Dall’esame del combinato disposto delle norme richiamate, risulta confermato che l’assenza del requisito richiesto dall’art. 5 co. 1 determina l’esclusione per i ricorrenti dalla possibilità di iscriversi alla categoria*

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

A066 e quindi essere ricompresi sia nella GPS come nelle Graduatorie di Istituto. D'altra parte, il dPR. n.19 del 2016 definisce "ad esaurimento" la classe A066 (precisando che è costituita dalla precedente confluenza di A075 ed A076), ed elenca i titoli di accesso (diploma di analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, operatore aziendale e corrispondente in lingue estere, ragioniere e perito commerciale, ragioniere programmatore, segretario d'amministrazione, tecnico della gestione aziendale, tecnici dei servizi turistici) unitamente agli indirizzi di studi (Istituto tecnico, settore economico; Istituto professionale settore servizi, indirizzi agricoltura e settori commerciali; istituto professionale, settore industria ed artigianato). Va anche precisato che il Dpr. del 14 febbraio 2016 n. 19 è stato approvato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 64 co.4 lett. a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifica nella legge 6 agosto 2008 n.133; questo il testo della norma primaria: Per l'attuazione del piano di cui al comma 3 (un piano programmatico di interventi volto ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili), con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; Esaminata in questa prospettiva la questione, occorre considerare che la ratio della disposizione primaria che ha autorizzato il successivo intervento regolatore dell'amministrazione, sino all'emanazione dell'Ordinanza da cui ha origine l'odierna controversia, è ben distante dagli effetti prodotti dalle disposizioni secondarie. **Intanto, la disposizione primaria indica un obiettivo, "la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso", senza però indicare le modalità del suo perseguimento; definire una classe, in questo caso la A066, ad "esaurimento" senza però esaurirla e senza definire contestualmente i criteri ed**

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



\*\*\*

i tempi dell'accorpamento alle altre classi di concorso, espone intanto l'amministrazione al rischio di determinare una posizione di stasi che è l'esatto contrario delle intenzioni espresse dal legislatore. Se poi a questa definizione di classe "ad esaurimento" si accompagna una misura, quale quella adottata nell'Ordinanza n.60 del 2020, di sostanziale blocco degli ingressi – perché di questo si tratta nel momento in cui si chiede un requisito ulteriore e formale, oltre che casuale, come la pregressa iscrizione del triennio precedente - allora i profili di illegittimità diventano manifesti. Sono a questo proposito condivisibili le osservazioni espresse nel ricorso laddove si evidenzia come, in questo modo, si sia creata di fatto una discriminazione in danno di quanti, pur forniti dei medesimi titoli che hanno consentito in passato l'ingresso in questa classe, se ne vedono ora esclusi solo perché non vi hanno parte in precedenza. Del resto la contraddizione è palese perché la classe, seppure definita ad esaurimento, per la verità continua ad operare, offrendo occasioni di lavoro ad alcuni ed escludendone, senza motivo plausibile, altri. Per altro, l'inserimento, solo con l'ordinanza citata, di un requisito ulteriore pone nel nulla il rilievo dei requisiti posseduti dagli odierni ricorrenti, questo in contrasto con la disciplina unionale espressa nelle direttive UE 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Proprio il confronto con questa normativa, condivisibilmente richiamata dal procuratore dei ricorrenti nelle note da ultimo autorizzate, pone chiaramente in luce l'illegittimità del requisito richiesto dall'Ordinanza che ha finito per configurare l'attuale categoria ad esaurimento in un sistema chiuso e inaccessibile a quanti non vi appartengano da tempo. Eppure il D. Lgs. n. 206 del 2007, nel disciplinare il riconoscimento nello spazio comune europeo delle qualifiche professionali utile al fine di definire la "professione regolamentata" (art.4) fa espresso riferimento ai soli titoli di formazione, senza che vi sia alcuna menzione di possibili sbarramenti temporali, come quello creato nel caso in questione. Contrasta quindi palesemente anche con le disposizioni unionali la restrizione imposta dall'amministrazione all'accesso alla classe di concorso A066; merita in questo senso accoglimento il ricorso. .. In accoglimento di queste domande, viene dunque riconosciuto il diritto dei ricorrenti che sono in possesso di titolo idoneo all'insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "Trattamento testi, dati ed

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





\*\*\*

applicazioni – Informatica", anche in quanto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici. .. Accerta e dichiara che i ricorrenti sono in possesso di titolo idoneo all'insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica", anche in quanto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici; Accerta e dichiara il correlato diritto dei ricorrenti all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto nella classe A066 .." (v. Doc. 12).

Si chiede quindi di confermare tale orientamento favorevole anche nel caso di specie.

\*\*\*

## **SULL'EVENTUALE NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

### **ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.**

### **NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Non appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati perché non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio, tantomeno necessario.

Non appaiono esservi effettivi controinteressati, perché il richiesto inserimento è formulato anche in elenchi aggiuntivi e comunque "in coda" ai docenti già inizialmente inseriti in II fascia GPS/III Fascia di G.I. nelle classi di concorso *de quo*, senza effettive possibilità di sopravanzamento.

Tuttavia, qualora l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, si chiede, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e/o di non agevole individuazione il novero degli stessi, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione.

## ***P.Q.M.***

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede, *ivi* compreso il risarcimento danni

## ***CHIEDE***

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, Voglia, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 533 - 11.08.1973, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

## **CONCLUSIONI**

**1) disapplicare** l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 Luglio 2020, il DPR n. 19/2016, nella parte della Tabella A in cui dichiara "*ad esaurimento*" la classe A066, nonché, ove occorrer possa, il D.M. n. 374/2017, unitamente ai successivi D.D. n. 784/2018, D.D. n. 1069/2018, D.D. n. 73/2019, D.M. n. 666/2019, D.D. n. 1458/2019, ed eventuali ulteriori e/o successivi decreti ministeriali, dipartimentali e/o direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, ancorchè ignoti, in quanto illegittimi;

**2) accertare e dichiarare** che il ricorrente è in possesso di titolo idoneo all'insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "*Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica*", anche in quanto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici;

**3) accertare e dichiarare** il correlato diritto all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto nella classe A066 e, in attuazione del principio di confluenza, nella classe affine e di immediata confluenza B016;

**4) ordinare** al Ministero convenuto di inserire il ricorrente - ovvero dichiararlo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario a garantirne l'inserimento - nella II Fascia GPS e nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente dell'Ambito Territoriale di Milano, nella classe A066 e/o in quella affine e di confluenza B016, con riferimento agli istituti scolastici della medesima Provincia di Milano come specificati in atti, a valere nel biennio 2020/2022 ed in ogni

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

successivo periodo di aggiornamento delle medesime graduatorie, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella posizione spettante in base ai titoli in possesso;

**5) adottare** ogni ulteriore provvedimento opportuno e più idoneo alla piena tutela della posizione soggettiva del ricorrente;

**6)** con vittoria di spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del versamento del contributo unificato, la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed ha valore indeterminabile, per cui è dovuto il versamento del contributo unificato nella misura di € 259,00.

La causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede disporsi ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alla parte resistente di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa.

Con riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c. di chiedere integrazione del contraddittorio ed ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande avversarie.

Si depositano in allegato al ricorso i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma - Milano, 26 aprile 2022

*Avv. Giuseppe Buonanno*

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*

